

Il fenomeno del gruppo di imprese in materia "fallimentare"

di Fabio Gallio (*) e Marco Greggio (**)

Il fenomeno dei **gruppi societari** sta avendo sempre più attenzione da parte del legislatore, il quale, nell'ambito della riforma del **diritto fallimentare**, dovrà procedere alla relativa disciplina. Questa potrà coordinarsi con quella tributaria, la quale si sta sempre più orientando ad una tassazione di gruppo, che prevede come **interlocutore del Fisco** un **unico soggetto**: si pensi alla tassazione consolidata o a quella per trasparenza, ovvero alla determinazione dell'IVA di gruppo.

Oggi la maggior parte dell'attività d'impresa (di dimensioni medio-grandi) è organizzata in gruppi di società, che meglio si adattano alle necessità di differenziare l'investimento e di ridurre le responsabilità.

L'Italia ha cominciato ad occuparsi del fenomeno "gruppo" - senza tuttavia mai fornire un'unica definizione - con la Legge 3 aprile 1979, n. 95, celebre per aver introdotto la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. La c.d. Legge Prodi, estesa successivamente anche alle imprese bancarie e assicurative insolventi, nasceva dall'esigenza di coordinare i piani di ristrutturazione o di liquidazione delle imprese del gruppo con norme comuni che prevedessero una competenza unitaria per le singole società componenti il gruppo, la nomina del medesimo organo gestorio, l'adozione di piani coordinati, nonché azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società del gruppo che tenessero conto della

responsabilità della società svolgente l'attività di direzione e coordinamento.

Con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (1), si è introdotto - con gli artt. 2497 ss. c.c. - l'innovativo concetto di "attività di direzione e coordinamento di società" (ma non di gruppo), lasciando tuttavia irrisolta la questione dell'insolvenza di gruppo per le imprese commerciali. Così le singole società di un gruppo in crisi potevano essere individuate unicamente come meri soggetti di diritto autonomi, non esistendo neppure una disciplina del "concordato di gruppo" (2).

Tuttavia, anche a seguito del recepimento della disciplina europea, si è avvertita sempre più l'esigenza di inquadrare il fenomeno del "gruppo" in modo unitario, sia in materia tributaria che fallimentare. In quest'ultimo ambito, non era dato di capire perché l'unità di direzione e coordinamento che caratterizzava il gruppo *in bonis*, con una vera e propria *factio iuris*, dovesse venir meno nel caso di crisi.

(*) *Avvocato tributarista, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Padova - Terrin Associati di Padova a Milano*

(**) *Avvocato in Padova*

(1) Critico Panzani, *La disciplina della crisi di gruppo*, pag. 1153 ss., che, con riferimento alla riforma societaria del 2003 e a quella concomitante in materia concorsuale, afferma che: "i lavori delle Commissioni ministeriali incaricate alla revisione del diritto societario e del diritto concorsuale si sono svolti in contemporanea, sì che pareva facile estendere i principi elaborati in materia societaria a quella concorsuale. Così tuttavia non è stato".

(2) In tema di gruppi di impresa in crisi o insolventi cfr. Abete, "L'insolvenza nel gruppo e del gruppo", in *Fallimento*, 2009, pag. 111 ss.; Bersani, "L'ammissibilità del concordato

preventivo del 'gruppo societario' e problemi procedurali", in *ilfallimentarista.it*, 2012; Fauceglia, "Sul fenomeno del gruppo nel concordato preventivo", in *Dir. fall.*, 2011, pag. 247 ss.; Lammanna, "La 'crisi' nel gruppo di imprese: breve report sull'attuale stato dell'arte", in *ilfallimentarista.it*; Panzani, "L'insolvenza dei gruppi di società", in *Riv. dir. impresa*, 2009, pag. 527 ss.; Santagata, "Concordato preventivo 'di gruppo' e teoria dei vantaggi compensativi", in *Riv. dir. impresa*, 2015, pag. 2 ss.; Vitiello, "Il concordato preventivo 'di gruppo'", in *ilfallimentarista.it*; Nocera, "Concordato di gruppo: a quali condizioni è ammissibile?", in *Quot. giur.*, 2016; Panzani, "La disciplina della crisi di gruppo tra proposte di riforma e modelli internazionali", in *Fallimento*, n. 10/2016, pag. 1153 ss.

Crisi di gruppo e casistica giurisprudenziale

Nell'ordinamento italiano, l'evoluzione in materia dell'insolvenza del gruppo si deve in particolar modo alla giurisprudenza. La prassi ha, per il vero, in vario modo tentato di assicurare il coordinamento tra le procedure, specie di concordato preventivo, afferenti le diverse società del gruppo, onde assicurare una gestione unitaria dell'insolvenza. Spesso si è assistito ad un coordinamento - di matrice giudiziale - "di *mero fatto*", a mezzo del quale molteplici società venivano ammesse a distinte procedure di concordato con un singolo piano di risanamento "di gruppo", ove i commissari giudiziali preposti alle diverse procedure erano le medesime persone, così come unico era il giudice delegato (3). Peraltro, molte pronunce di merito avevano riconosciuto che, nonostante la disciplina fallimentare non regolasse specificatamente il "concordato di gruppo", fosse comunque possibile in via interpretativa riconoscere la legittimità nonché l'ammissibilità del concordato anche per questa fattispecie, purché lo stesso si riferisse unitariamente all'impresa di gruppo e rispondesse all'interesse dei creditori. Si è così consentita un'attività liquidatoria unitaria, in virtù della stretta connessione esistente fra le società facenti parte del gruppo (4).

Accanto alle sopraindicate pronunce di merito favorevoli al fenomeno dell'insolvenza di gruppo, non sono tuttavia mancate decisioni di segno contrario (5). Fra queste si inserisce una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione (6), nota per aver analizzato i limiti che il nostro ordinamento giuridico pone *in subiecta materia*: in particolare, il giudice di legittimità ha rilevato che: "allo stato attuale della legislazione, non può ritenersi ammissibile il concordato di un gruppo di imprese posto che:

i) la competenza territoriale del Tribunale fallimentare stabilita dagli artt. 9, 161 e 195 L. fall. ha natura inderogabile; ii) il concordato deve riguardare individualmente le singole società del gruppo; iii) il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano soltanto dell'effetto esdebitatorio, ai sensi dell'art. 184, comma 2, L. fall. unicamente per i debiti sociali, non per quelli personali di ciascuno di loro; iv) in presenza di un concordato di diverse società legate da rapporti di controllo, anche ove soggette a direzione unitaria, occorre tenere distinte le masse attive e passive, le quali conservano la loro autonomia giuridica, dovendo restare separate le posizioni debitorie e creditorie delle singole società; v) sul piano procedimentale, le maggioranze per l'approvazione del concordato devono essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo". E il principio, espresso con riferimento alla procedura di concordato preventivo, è stato esteso ad ogni procedura concorsuale ordinaria che afferisse il gruppo di imprese.

Il freno posto dalla giurisprudenza di legittimità in materia d'insolvenza di gruppo, se da un lato ha neutralizzato i contrastanti indirizzi delle diverse aule giudiziarie, dall'altro non ha di certo attenuato l'urgenza di una revisione della materia da parte del nostro legislatore.

Regolamento europeo 2015/848

Una prima novità in materia si è registrata con il Regolamento europeo 2015/848 (in vigore dal 26 giugno 2017), che ha innovato la disciplina dell'insolvenza transfrontaliera, precedentemente regolata dal Reg. 1346/2000. Esso prevede una disciplina dell'insolvenza di gruppo (7), definendo sia il gruppo, "l'ente composto dalla capogruppo e dalle controllate" (art. 2 Reg.), che la "capogruppo", identificata nella

(3) Cfr. Trib. Asti, 24 settembre 2012 e Trib. Bergamo, 18 gennaio 2012 entrambe in *ilcaso.it*; Trib. Roma, 7 marzo 2011, in *Dir. fall.*, 2011, pag. 247 ss.

(4) Cfr. Trib. Palermo, 4 giugno 2014; Trib. Terni, 30 dicembre 2012; Trib. Roma, 7 marzo 2011; App. Genova, 23 dicembre 2011 tutte in *ilcaso.it*.

(5) Cfr. Trib. Roma, 7 marzo 2011; Trib. Roma, 5 marzo 2013; App. Roma, 5 marzo 2013 tutte in *ilcaso.it*.

(6) Cass. 13 ottobre 2015, n. 20559; *contra* Trib. Eramo, 5

gennaio 2016 in *ilcaso.it*.

(7) La disciplina dettata dal Reg. 2015/848 non è l'unica che interessa i gruppi di imprese che operano a livello sovranazionale. Ad esempio, la prassi ha portato alla creazione dei c.d. *protocol agreements*, vale a dire accordi tra le procedure per poter reciprocamente accedere ad informazioni di interesse comune od anche per concordare le modalità di vendita e di distribuzione del ricavato con riferimento ad *asset* che potevano essere rivendicati da più di una società o che comunque si

Procedure concorsuali

società che (i) detiene la maggioranza del capitale sociale, tale da esercitare il controllo sulle società controllate, ovvero (ii) in qualità di azionista o socio, ha diritto di nominare e rimuovere la maggioranza degli amministratori o dei membri del consiglio di sorveglianza o, ancora, (iii) ha il diritto - per contratto o in virtù dello statuto sociale - di esercitare su un'altra società un'influenza dominante.

Ai fini della regolamentazione di questa complessa fattispecie, il Regolamento ha così previsto il coordinamento dei procedimenti relativi alle varie

società del gruppo, con regole comuni. In particolare: gli organi a capo delle diverse procedure possono chiedere l'apertura della procedura di coordinamento davanti a qualsiasi giudice competente per la procedura relativa ad una società del gruppo (art. 61 ss. Reg.); la competenza è stabilita in base al principio di priorità tra i giudici competenti per ogni procedura relativa ad una società del gruppo, pertanto il giudice che non sia stato adito per primo dovrà declinare la propria competenza (art. 62 Reg.); la legittimazione attiva è attribuita ai gestori delle procedure delle società del gruppo secondo la legge nazionale che regola quella procedura.

Il fulcro della disciplina europea si rinviene nella nomina di un coordinatore della procedura, che formula le raccomandazioni per la

LA DISCIPLINA UE

Insolvenza di gruppo

Il Regolamento europeo 2015/848 ha innovato la disciplina dell'insolvenza transfrontaliera, introducendo una disciplina dell'insolvenza di gruppo. Il Regolamento prevede il **coordinamento dei procedimenti** relativi alle varie **società del gruppo**, con regole comuni. Il fulcro della disciplina si rinviene nella **nomina** di un **coordinatore** della procedura, che formula le **raccomandazioni** per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza e propone un **piano di coordinamento** di gruppo che individua le misure atte a risolvere la situazione di insolvenza del gruppo e deve essere vantaggioso per i creditori di tutte le società del gruppo. In aggiunta, viene stabilito che il piano non deve contenere raccomandazioni dirette al consolidamento della procedura o della massa fallimentare.

conduzione coordinata della procedura d'insolvenza e propone un piano di coordinamento di gruppo che individua le misure atte a risolvere la situazione di insolvenza del gruppo e deve essere vantaggioso per i creditori di tutte le società del gruppo (8). In aggiunta, l'art. 72, comma 3, stabilisce espressamente che il piano non deve contenere raccomandazioni dirette al consolidamento della procedura o della massa fallimentare (9).

Peraltro l'art. 70, comma 2, del Regolamento stabilisce che l'amministratore della procedura relativa ad

una società del gruppo non è tenuto a seguire le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, dovendo tuttavia comunicare i motivi di tale decisione (alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore). Allo stesso modo, secondo l'art. 69 Reg., l'amministratore di una procedura può chiedere tardivamente di essere incluso nel coordinamento se questa è stata aperta successivamente o se vi sono state obiezioni alla sua inclusione.

Delega per la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza e riconoscimento della disciplina del gruppo

Prendendo spunto dal Regolamento, che invece ha rappresentato un compromesso tra gli

trovavano in Stati diversi da quello di apertura della procedura. Va infine ricordata la *Model Law* elaborata dall'Uncitral in materia d'insolvenza, che è stata recepita nella propria legislazione da ben 41 Paesi tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito.

(8) Condizione non scontata, atteso che ciò non sempre si verifica, causando così non solo dei conflitti tra gli stessi creditori, bensì un limite alla funzionalità della procedura stessa: cfr. Panzani, *La disciplina della crisi di gruppo*, pag. 1153 ss.

(9) La scelta adottata è lontana dall'esperienza americana e

dalle proposte a suo tempo formulate in ambito Uncitral per il riconoscimento del consolidamento quando le attività delle società del gruppo sono talmente interconnesse da rendere difficile o impossibile la loro separazione ovvero quando vi è stato abuso o frode nel ricorso alla personalità giuridica. Al riguardo cfr. Panzani, *La disciplina della crisi di gruppo*, pag. 1153 ss.; Abriani - Panzani, "Crisi ed insolvenza nei gruppi di società", in Cagnasso - Panzani (a cura di), *Crisi di impresa e procedure concorsuali*, Torino, 2016, II, pag. 3003 ss.

“ortodossi” e i “riformisti” in materia di gruppo, sulla scorta della bozza predisposta dalla Commissione Rordorf, il Parlamento ha approvato la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, portante la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (delega in vigore dal 14 novembre 2017), che prevede, tra i principi che il Governo è delegato ad adottare - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, con uno o più Decreti legislativi - l’introduzione di norme in materia di crisi e insolvenza di gruppi d’impresa, onde consentire lo svolgimento

di una gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo di gruppo e prevedere, in caso di procedure distinte concorsuali (in Italia o all’estero), obblighi di reciproca informazione e collaborazione a carico degli organi procedenti (10).

In particolare, la riforma ha inteso evitare di fornire una nozione di gruppo nuova ed ulteriore rispetto a quella assunta dal Codice civile all’esito della riforma organica del diritto societario intervenuta nel 2004, tanto che il Governo è delegato a definire il concetto “gruppo di imprese” modellandolo su quello previsto dal Codice civile in tema di direzione e coordinamento (artt. 2497 e seguenti) e di gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies). Inoltre, allo scopo di agevolare l’accertamento dei lega-

PROSPETTIVE FUTURE

Definizione di gruppo di imprese

Il Governo è stato delegato, dalla Legge per la riforma della crisi d’impresa, ad adottare l’introduzione di norme in materia di crisi e insolvenza di gruppi d’impresa, onde consentire lo svolgimento di una **gestione unitaria** della procedura di **liquidazione giudiziale** e di **concordato preventivo** di gruppo e prevedere, in caso di procedure distinte concorsuali (in Italia o all’estero), **obblighi di reciproca informazione e collaborazione** a carico degli organi procedenti. Il Governo è delegato a definire il concetto di “gruppo di imprese” modellandolo su quello previsto dal Codice civile in tema di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico. Inoltre, allo scopo di agevolare l’accertamento dei legami di gruppo, la delega ammette che - a fini concorsuali e non - valga la **presunzione semplice** di assoggettamento a **direzione e coordinamento** in presenza di un rapporto di controllo.

mi di gruppo, la delega ammette che - a fini concorsuali e non - valga la “presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile” (art. 3, lett. a) (11). Si è ulteriormente prevista (probabilmente per favorire quei casi in cui il controllo non sia esplicito o quando la direzione e il coordinamento prescindono dal controllo apparente) la necessità di “specifici obblighi dichiarativi, nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti ad un gruppo, a scopo di in-

formazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali (art. 3, lett. b) ed “il potere dell’organo di gestione della procedura di richiedere alla Consob, o a qualsiasi altra pubblica autorità, informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate” (art. 3, lett. c).

Il Governo nei Decreti attuativi dovrà prevedere per le imprese (in crisi o insolventi) del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giu-

(10) Negri, “Fallimento, regole anche per i gruppi”, in *ilsolite24ore.it*; Ferro, “La riforma sulla crisi d’impresa è legge: cosa prevede la delega al Governo”, in *Quot. giur.*, 2017.

(11) Panzani, *La disciplina della crisi di gruppo*, pag. 1153 ss. a tal proposito rileva che: “sarebbe stato più agevole far riferimento alla nozione di gruppo adottata dal Reg. 2015/48, che definisce come impresa madre quella che controlla direttamente o indirettamente una o più imprese figlie (art. 2, n. 14),

aggiungendo la presunzione che è impresa madre anche l’impresa che redige il bilancio consolidato conformemente alla Dir. 2013/34/UE. La nozione dettata dall’art. 2359 c.c. non è certamente più ampia, mentre l’indagine sull’esistenza in concreto della direzione e coordinamento appesantisce il lavoro del giudice senza necessità posto che (...) nella grande maggioranza le procedure unitarie si apriranno su istanza degli stessi amministratori della capogruppo”.

Procedure concorsuali

diziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tale scopo sono stati previsti idonei criteri di competenza territoriale e, nel caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure. Infatti, la previsione di un criterio unitario di competenza può operare solo nel

caso in cui venga proposta una domanda di procedura unitaria (con la previsione di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale, nonché di un unico fondo per le spese di giustizia), mentre, ove si aprano procedure separate, è pacifica la rinuncia a stabilire la *translatio iudicii* con il solo dovere di scambio di informazioni e di collaborazione, senza un soggetto chiamato a svolgere funzioni di direzione ed impulso. Invero la delega tace sul criterio attributivo della competenza per la procedura unitaria, anche se è ragionevole pensare che questo possa corrispondere alla sede della *holding*, e tace, altresì, sull'accordo di ristrutturazione di gruppo (peraltro previsto all'art. 3, comma 1, lett. d), fornendo indicazione solo relativamente al concordato preventivo di gruppo e alla liquidazione giudiziale (12). Il piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo può fondarsi su operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo, funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela endoconcorsuale per i soci ed i creditori delle singole imprese, nonché per ogni altro controinte-

PROSPETTIVE FUTURE

Ricorso unico

della domanda di omologazione

Il Governo nei Decreti attuativi dovrà prevedere per le imprese (in crisi o insolventi) del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con **unico ricorso** domanda di **omologazione** di un accordo unitario di **ristrutturazione dei debiti**, di ammissione al **concordato preventivo** o di **liquidazione giudiziale**, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

ressato. Inoltre, in base al principio che vuole mantenere autonome le masse attive e passive delle singole imprese (13), la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo sarà contestuale, ma separata, e dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura. Infine viene

rimessa al Governo la disciplina degli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata, nella consapevolezza che l'autonomia patrimoniale delle imprese e la separazione delle masse escludono che l'annullamento e risoluzione debbano riguardare necessariamente l'intero gruppo.

Il comma 3 dell'art. 3 disciplina la liquidazione giudiziale delle imprese di gruppo. Anche in tal caso si prevede la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, stabilendo altresì che i costi della procedura debbano essere ripartiti tra le singole imprese del gruppo secondo un criterio di ripartizione proporzionale (differentemente da ciò che accade nel concordato preventivo, dove il fondo di giustizia può essere unico, senza criteri di ripartizione) (14).

La delega inoltre concede l'attribuzione di molteplici poteri al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, quali i) azioni e rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse ad altra impresa del gruppo, in danno dei creditori, tra cui le

(12) In questo senso vedasi Panzani, *La disciplina della crisi di gruppo*, pag. 1153 ss.

(13) Non mancano tuttavia in dottrina prese di posizione contrarie fondate sulla teoria dei vantaggi compensativi accolta dal legislatore nell'art. 2497 c.c. che sembra ammettere una deroga al principio stabilito dall'art. 2740 c.c. quantomeno nelle ipotesi in cui il piano unitario di gruppo escluda in prospettiva il pregiudizio dei creditori della società che cede una parte del proprio patrimonio. Sul tema vedasi Poli, "Ammissibilità e tecniche di proposizione del 'concordato di gruppo' dopo l'in-

tervento della Suprema Corte", nota a Cass. 13 ottobre 2015, n. 20559, in *Il Fallimento*, 2016, pag. 156 ss.; cfr. Panzani, "Sorte della partecipazione dei vecchi soci in caso di ristrutturazione di imprese insolventi", in *Società*, 2014, pag. 92 ss.

(14) La separazione delle masse passive comporta la nomina di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. La procedura di liquidazione giudiziale di gruppo segue poi le regole ordinarie previste per la singola impresa sottoposta a liquidazione, salvo il carattere unitario del procedimento.

revocatorie fallimentari ed ordinarie e le azioni di nullità (ma non le azioni revocatorie aggravate); ii) azioni di responsabilità di cui all'art. 2497 c.c., con la conseguenza che, diversamente da quanto stabilisce oggi l'ultimo comma della predetta norma, la legittimazione del curatore non riguarda soltanto l'azione dei creditori sociali, ma anche quella dei soci; iii) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale (il riferimento è chiaramente all'art. 2409 c.c., ma non occorre che la società in liquidazione giudiziale raggiunga la soglia di partecipazione del 10 o 20% del capitale sociale); iv) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese. Il curatore infine è legittimato a proporre il concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla previsione dell'art. 7, comma 9, lett. d): il che è da valutarsi positivamente perché consente al curatore di favorire con la propria iniziativa la composizione concordata della crisi.

Crisi e insolvenza dei Gruppi di imprese negli schemi di Decreti delegati predisposti dalla Commissione Rordorf

In data 22 dicembre 2017, la Commissione di studio per la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. Commissione Rordorf) ha

PROSPETTIVE FUTURE

Piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo

Il piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo può fondarsi su **operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo**, funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela endoconcorsuale per i soci ed i creditori delle singole imprese, nonché per ogni altro controinteressato. Inoltre, in base al principio che vuole mantenere autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la **votazione della proposta di concordato** da parte dei **creditori** delle imprese del gruppo sarà **contestuale**, ma **separata**, e dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

consegnato al Ministro di Grazia e Giustizia gli schemi di due decreti legislativi di attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (15).

Nel primo schema di decreto legislativo (destinato a dar vita ad un codice della crisi e dell'insolvenza volto a rimpiazzare integralmente il R.D. n. 267/1942 e la Legge n. 3/2012, in attuazione degli artt. da 1 a 9, 13, 15 e 16 della Legge delega) è stato riservato il Titolo VI alla disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi d'impresa, a sua volta sud-

diviso in quattro capi, rispettivamente riferiti il primo agli accordi di ristrutturazione ed alle procedure di concordato, il secondo alla liquidazione giudiziale, il terzo all'autonomia delle procedure concorsuali di imprese appartenenti ad un gruppo ed il quarto alle norme comuni applicabili sia nei casi di crisi che di insolvenza.

In estrema sintesi, risulta di particolare rilievo la previsione di dare corso ad un procedimento unitario quando più imprese del medesimo gruppo siano in stato di crisi o d'insolvenza, individuando un unico foro competente al riguardo, ferma restando la distinzione delle rispettive masse attive e passive.

Ai fini dell'individuazione del foro competente, è previsto che, se le diverse imprese appartenenti al gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi principali del soggetto che esercita (in base alle segnalazioni pubblicitarie previste

(15) Va rilevato che gli schemi di Decreti legislativi predisposti dalla Commissione Rordorf non saranno approvati nel corso della presente legislatura e probabilmente subiranno una notevole rivisitazione ad opera del prossimo legislatore

prima della loro eventuale approvazione definitiva, con il concreto rischio che possa scadere il termine di 12 mesi previsto nella Legge delega per l'emanazione dei Decreti attuativi.

Procedure concorsuali

dall'art. 2497-bis c.c.) l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato (criteri che sono indicati anche nella disciplina del procedimento unitario di liquidazione giudiziale di gruppo, nell'ipotesi di più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo).

Peraltro, è stato previsto che il Tribunale competente - una volta ammesso il ricorso - provvederà a designare un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale e i costi della procedura saranno ripartiti fra le varie imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive.

Nel caso di procedimento unitario vanno comunque illustrate le ragioni che rendono maggiormente conveniente - nell'ottica della migliore soddisfazione dei creditori delle singole imprese - la presentazione di un piano unitario ovvero piani collegati e interferenti rispetto alla scelta di proporre un piano autonomo per ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Inoltre, risulta degno di nota quanto previsto circa il contenuto dei piani concordatari di gruppo, i quali potranno prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo nonché operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all'altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa, se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all'omologazione.

Va anche segnalata la previsione di alcune norme comuni applicabili sia nei casi di crisi che di insolvenza dei gruppi di imprese, riferite principalmente alla possibilità di esperimento

PROSPETTIVE FUTURE

Liquidazione giudiziale delle imprese di gruppo

La Legge delega, nel disciplinare la liquidazione giudiziale delle imprese di gruppo, prevede la nomina di un **unico giudice delegato** e di un **unico curatore**, stabilendo altresì che i **costi** della procedura debbano essere ripartiti tra le singole imprese del gruppo secondo un criterio di **ripartizione proporzionale**.

da parte del curatore di azioni revocatorie fra imprese del gruppo e di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo, oltre che alla previsione della postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo vantati dal soggetto esercente l'attività di direzione e coordinamento.

Considerazioni conclusive

Nonostante l'attenzione dedicata dal legislatore, e la conseguente proliferazione di norme correttive e integrative del sistema fondamentale della Legge fallimentare, raramente si è tenuto conto del fenomeno dei gruppi d'impresa. Oggi può pertanto dirsi colmata un'evidente lacuna dell'ordinamento giuridico italiano, tant'è che, nel contesto economico in cui ci troviamo, l'intervento legislativo in esame è stato accolto con entusiasmo. Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più Decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la Legge fallimentare, consapevole che ciò rappresenta solo l'inizio di un percorso di riforme che il legislatore deve affrontare in maniera più strutturale e con maggiore continuità, senza coltivare l'illusoria pretesa che qualsiasi iniziativa possa essere esaustiva.

Naturalmente, il legislatore dovrà tenere conto anche dell'evoluzione della normativa tributaria, la quale si sta sempre più orientando ad una tassazione di gruppo, che prevede come interlocutore del Fisco un unico soggetto.

Negli ultimi tempi, infatti, il legislatore ha dato sempre più importanza al fenomeno della tassazione consolidata. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per le società o le persone fisiche di optare per la tassazione per trasparenza (art. 115 e art. 116 del T.U.I.R.), o alle società soggette ad IRES che possono optare per la tassazione di gruppo nazionale (art. 117 e successivi del T.U.I.R.) o mondiale (art. 130 e successivi del T.U.I.R.).

Una novità molto importante in questo senso si è avuta con l'introduzione nel sistema fiscale italiano della possibilità, ai fini IVA, di costituire un gruppo, con riconoscimento di un unico soggetto passivo d'imposta, pur in presenza di soggetti giuridicamente indipendenti (16). L'art. 1, comma 24, della Legge di bilancio 2017, inserendo il nuovo Titolo V-bis nel D.P.R. n. 633/1972, composto dagli artt. da 70-bis a 70-duodecies (17), infatti, ha introdotto il nuovo istituto del "Gruppo IVA" (così rece-

pendo quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE). Le nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge di bilancio 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (18).

E tale norma, nell'ambito delle procedure concorsuali, potrebbe permettere di gestire meglio l'esigibilità dei crediti erariali nell'ambito dell'istituto della transazione fiscale *ex art. 182-ter* della L. fall., che, ai fini IVA, potrebbe essere proposta esclusivamente dalla capogruppo.

(16) Circolare di Confindustria del 22 dicembre 2016 "Legge di bilancio 2017, le principali misure fiscali", pag. 22-28.

(17) Con la Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), sono state introdotte nuove norme volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo IVA.

(18) Come indicato nella relazione di accompagnamento dell'A.S. n. 2611 della Legge di bilancio 2017, sembra che l'applicazione concreta dovrebbe avvenire solo nel 2019. Infatti, gli effetti dell'opzione per l'istituto del Gruppo IVA si producono: i) a partire dall'anno solare successivo, se la dichiarazione

di adesione all'istituto è presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; ii) a partire dal secondo anno solare successivo, se tale dichiarazione è presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno. Le norme in materia di Gruppo IVA si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, per espressa previsione della Legge n. 232/2016, istitutiva della disciplina a livello nazionale. Di conseguenza, la concreta operatività della disciplina stessa si avrà a decorrere dal 2019, essendo possibile optare per la costituzione del Gruppo IVA, in prima istanza, entro il 30 settembre 2018.